



# Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **126** DEL **05/11/2018**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 10/1997 PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **Novembre**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Il Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

---

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	BORRIERO IMERIO	AG
3	GASPAROTTO SIMONE	P
4	PERUZZO IRMA	AG
5	PESAVENTO LISA	P

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Cecchetto dott.ssa Maria Teresa**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso,

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. sono state stabilite le modalità di determinazione del contributo di Costruzione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ed introdotte modifiche in relazione alle disposizioni della Legge n. 10 del 28.01.1977 e della Legge Regionale n. 61/85.

In particolare l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, testualmente dispone "Il costo di costruzione per i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione é adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione."

L'art. 7 della legge 24.12.1993, n. 537 prevede che in assenza di specifica determinazione regionale, il costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 16 del D.P.R. n. 380/2001), sia adeguato annualmente ed autonomamente da parte dei Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT.

Quanto sopra premesso,

CONSIDERATO che la Regione Veneto:

- non ha determinato, ai sensi delle norme citate, il costo di costruzione per gli edifici residenziali riferito al contributo afferente il costo di costruzione per il rilascio dei titoli abilitativi; l'ultimo aggiornamento del costo di costruzione è stato determinato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 20.06.1990 in Lire 250.000=/mq., pari ad Euro 129,11;
- con la Legge Regionale n. 4 del 16.03.2015, articolo 2, ha sostituito la tabella A4 , allegata alla Legge Regionale n. 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i., in attuazione al contenuto dell'articolo 16 comma 9 del D.P.R. n. 380/2011 e s.m. , già adottato da Questo Comune nei minimi percentuali stabiliti del 5%;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30.10.2017 con la quale veniva aggiornato il costo di costruzione per l'anno 2018 ad Euro 253,70/mq.;

DATO ATTO che la variazione percentuale intervenuta nei numeri indici del costo di costruzione di fabbricati residenziali nel periodo Giugno 2017/Giugno 2018 (ultimo dato definitivo disponibile fornito dall'Ufficio Statistica della C.C.I.A.A. di Vicenza) è pari a +0,9%;

RITENUTO necessario ed opportuno, in attuazione alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, della Legge n. 537/93 e della Legge Regionale n. 4/2015 aggiornare, per l'anno 2019, il costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge n. 10/1977 (ora art. 16 del D.P.R. n. 380/2001) ad € 256,00 ( € 253,70 + 0,9% = € 256,00) in ragione dell'avvenuta variazione dei costi, come sopra specificato;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 4° Tecnico “Urbanistica – Edilizia - Attività Produttive”, di regolarità contabile del Responsabile del Settore 2° “Economico-Finanziario” e di legittimità del Segretario Generale dell'Ente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di aggiornare per l’anno 2019 il costo di costruzione, di cui all’art. 6 della Legge n. 10/1977 (ora art. 16 del D.P.R. n. 380/2001), da € 253,70/mq. (aggiornamento applicato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30/10/2017) ad **€ 256,00/mq.**, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, secondo quanto disposto dall’art. 7 della Legge n. 537/1993 ed art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Parisotto Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*